

Assicurazione Tutti Rischi del Costruttore **CHUBB**[®] e Danno Ambientale

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Green C.A.R. - Polizza di Assicurazione All Risks Tutti i Rischi della Costruzione di Opere Civili e Danno Ambientale

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza Contractors' All Risks destinata alle imprese edili aggiudicatrici di appalti tra privati, a copertura dei danni materiali e diretti subiti dalle opere assicurate durante l'esecuzione dei lavori in conseguenza di un evento non escluso ai sensi di polizza, della responsabilità civile dell'Assicurato per danni causati a terzi, nonché della responsabilità civile ambientale dello stesso conseguente ad un evento di inquinamento derivante dall'esecuzione dei lavori svolta presso terzi.



Che cosa è assicurato?

- ✓ I danni materiali e diretti subiti dalle opere assicurate per l'esecuzione dei lavori durante il periodo di assicurazione in conseguenza di un evento non escluso ai sensi di polizza (garanzia C.A.R., Sezione IA – Danni Alle Cose)
 - ✓ I costi di eventuali riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, purché tali ricostruzioni costituiscano parte di quelle definitive e non aumentino il complessivo costo di ricostruzione (Sezione IA - Danni Alle Cose)
 - ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per danni involontariamente causati a terzi derivanti da morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale connesso con la costruzione dell'opera (Sezione IB - Responsabilità Civile Verso Terzi)
 - ✓ La responsabilità civile dell'Assicurato per danni involontariamente causati a Terzi in conseguenza di un evento di inquinamento derivante da una Operazione prestata presso Terzi o tramite Terzi operanti per conto dell'Assicurato (Sezione III – Contractors Pollution Liability)
 - ✓ I costi e le spese di difesa sostenute dall'Assicurato in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini della garanzia Responsabilità Civile Ambientale (Sezione III – Contractors Pollution Liability)
- | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------|
| Garanzia Indennitaria | Decennale | Postuma |
| (opzionale) | | |
| Responsabilità Civile verso Terzi | Decennale | |
| (opzionale) | | |

L'Assicuratore risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. somme assicurate), indicati nella proposta formulata dall'Assicuratore.

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ I costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto e da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui
- ✗ Le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti
- ✗ I danni causati da natanti o aeromobili
- ✗ La Responsabilità Verso Terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori
- ✗ Danni verificatisi a causa di interruzione o sospensioni totali o parziali della costruzione
- ✗ Danni derivanti da rumore e lamentale dei vicini
- ✗ Danni derivanti da serbatoi interrati la presenza dei quali era nota prima dell'effetto della polizza e non sia stata dichiarata all'Assicuratore

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono applicabili franchigie e sottolimiti di indennizzo specifici per ogni garanzia
- ! La copertura Contractors Pollution Liability opera su base "claims made and reported", vale a dire sono coperti i sinistri denunciati durante il periodo assicurativo purché l'evento di inquinamento abbia avuto origine per la prima volta durante lo stesso periodo, o durante la retroattività eventualmente concordata, e l'eventuale richiesta di risarcimento sia ricevuta dall'Assicurato durante il periodo assicurativo

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ Nell'ambito della territorialità concordata, con esclusione dei seguenti Paesi: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Crimea e Cuba



Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- In caso di cessazione, interruzione o sospensione della costruzione, darne immediata comunicazione scritta all'Assicuratore
- In relazione alla Sezione IA – Danni Alle Cose, comunicare per iscritto all'Assicuratore gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata entro i 3 mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro 3 mesi dal termine dei lavori. In caso di esistenza di contratto di appalto, aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive ed i compensi per variazioni del progetto originario. In caso di assenza di contratto di appalto, qualora nel corso dei lavori avvengano variazioni dei costi di materiali, manodopera, oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino l'opera, aggiornare la somma assicurata in modo che essa comprenda tutti i costi di lavori a corpo, lavori su misura, prestazioni a consuntivo, lavori in economia, ogni e qualsiasi altro importo concernente l'opera oggetto dell'assicurazione
- Denunciare immediatamente per iscritto il sinistro all'Assicuratore fornendo un dettagliato rapporto scritto, tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano essere richiesti per la corretta gestione del sinistro. Inoltre, in caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, denunciarlo immediatamente anche all'Autorità di Polizia
- Conservare le tracce e i residui del sinistro fino a specifica autorizzazione allo smaltimento fornita dall'Assicuratore o dal Perito
- In caso di sinistro relativo alla Sezione Responsabilità Civile Verso Terzi, denunciarlo all'Assicuratore entro i 3 giorni successivi alla data di accadimento del sinistro stesso o dal momento in cui se ne sia venuti a conoscenza, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di scadenza del periodo coperto dalla specifica garanzia assicurativa, fornendo la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. Inoltre, trasmettere all'Assicuratore nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro ed adoperarsi alla raccolta degli elementi per la difesa oppure, su richiesta dell'Assicuratore, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'Assicuratore tramite l'Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all'Assicuratore tramite bonifico bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ed in ogni caso non prima che sia stato completato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere. La copertura termina con la scadenza del periodo assicurativo.

In caso di esistenza del contratto d'appalto, le coperture prestate dalle Sezioni IA – Danni Alle Cose ed IB – Responsabilità Civile Verso Terzi terminano alle ore 24.00 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso, se tale giorno è antecedente alla data di scadenza del periodo assicurativo indicato nella Scheda di Polizza. In ogni caso le predette coperture cessano alle ore 24.00 del giorno in cui si sia verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna, anche provvisoria, delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori;
- uso, anche parziale o temporaneo, delle opere secondo destinazione.

Inoltre, qualora intervenga presa in consegna od uso delle opere secondo destinazione soltanto di parte di esse, le coperture prestate dalle Sezioni IA – Danni Alle Cose ed IB – Responsabilità Civile Verso Terzi cessano solo per tali parti, mentre continuano ad avere efficacia relativamente alle restanti parti non ancora ultimate.

Qualora sia operante la garanzia Decennale Postuma (Sezione IIA – Decennale Postuma), l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 della data risultante dal certificato di ultimazione dei lavori e termina alla data di scadenza stabilita in polizza e comunque non oltre 10 anni dall'ultimazione dei lavori.



Come posso disdire la polizza?

La polizza cessa automaticamente alla scadenza del periodo assicurativo, senza obbligo di disdetta. La polizza prevede inoltre, tranne il caso in cui il contratto d'appalto preveda l'obbligo dell'assicurazione, il diritto di recesso dell'Assicuratore dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento dell'indennizzo o da quando il sinistro è stato altrimenti definito, da comunicarsi mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni.

Assicurazione Tutti Rischi del Costruttore

CHUBB®

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Contratto di Assicurazione "Green C.A.R." Polizza di Assicurazione All Risks Tutti i Rischi della Costruzione di Opere Civili e Danno Ambientale

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Ottobre 2019. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2019 è pari a € 2.455.313.956 e comprende il capitale sociale pari a € 896.176.662 e le riserve patrimoniali pari a € 1.559.137.294. Il valore dell'indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 139%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 1.964.385.247 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 2.723.738.933. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 610.356.809. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito <https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-financial-information.aspx>. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito <https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-financial-information.aspx>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Le spese per le attività di messa in sicurezza d'emergenza, messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente, monitoraggio, ripristino ambientale previste dall'art.240 del Codice dell'Ambiente che l'Assicurato dovrà sostenere o rimborsare al terzo danneggiato in conseguenza di un evento di inquinamento, purché le stesse siano state sostenute dal terzo danneggiato e/o dall'Assicurato in ragione degli obblighi stabiliti dalla Legge a Tutela dell'Ambiente o di una Disposizione dell'Autorità (Sezione III - Contractors Pollution Liability)
- ✓ Le spese per investigare, quantificare, monitorare, abbattere, rimuovere, raccogliere, trattare, neutralizzare o contenere un evento di inquinamento o per isolare le fonti inquinanti; le spese sostenute dall'Assicurato in caso di danno ambientale con riferimento a qualsiasi misura di riparazione intrapresa in relazione a risorse e/o servizi naturali per compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati, come specificato nell'Allegato 3 alla Parte VI del Codice dell'Ambiente; nonché le spese sostenute dall'Assicurato in caso di danno ambientale in relazione a qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali dalla data del verificarsi del danno fino a quando la riparazione primaria non abbia prodotto un effetto completo, come specificato nell'Allegato 3 alla Parte VI del Codice dell'Ambiente, purché le stesse siano state sostenute dal terzo danneggiato e/o dall'Assicurato in ragione degli obblighi stabiliti dalla Legge a Tutela dell'Ambiente o di una Disposizione dell'Autorità (Sezione III - Contractors Pollution Liability)
- ✓ In caso di mancato rinnovo della polizza, estensione del termine di denuncia del sinistro fino a 60 giorni dalla data di scadenza dell'assicurazione (Sezione III - Contractors Pollution Liability)

L'Impresa risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. somme assicurate), indicati nella proposta formulata dall'Impresa.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione

Errori di progettazione e di calcolo	Estensione della copertura prestata dalla Sezione IA – Danni Alle Cose ai danni causati da errori di progettazione e di calcolo.
Opere Ed Impianti Preesistenti	Estensione della copertura prestata dalla Sezione IA – Danni Alle Cose alle opere e agli impianti preesistenti.
Costi Di Demolizione E Sgombero	Estensione della copertura prestata dalla Sezione IA – Danni Alle Cose ai costi di demolizione e di sgombero.
Lavoro Straordinario, Notturmo, Festivo E Trasporto A Grande Velocità	Estensione della copertura prestata dalla Sezione IA – Danni Alle Cose ai maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità.
Periodo Di Manutenzione	Estensione della copertura prestata dalla Sezione IA – Danni Alle Cose ai danni verificatisi durante il periodo di manutenzione.
Macchinario, Baraccamenti Ed Attrezzature Di Cantiere	Estensione della copertura prestata dalla Sezione IA – Danni Alle Cose al macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere.
RC Incrociata	Limitatamente alla copertura prestata dalla Sezione IB – Responsabilità Civile Verso Terzi, qualora più soggetti siano qualificati come assicurati, in caso di danni a Terzi cagionati da un Assicurato ad un altro Assicurato, si considererà come se la parte danneggiata reclamante il danno non sia assicurato ma parte Terza.
Danni Derivanti Da Vibrazione, Rimozione, Franamento E Cedimento Di Terreno	Estensione della copertura prestata dalla Sezione IB – Responsabilità Civile Verso Terzi ai danni causati a cose dovuti a vibrazione, a rimozione, a franamento e a cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere.
Sezione IIA - Decennale Postuma	<p>I danni materiali e diretti causati all'immobile assicurato, ad avvenuta ultimazione della costruzione, da rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi, purché tali eventi derivino, da un accidentale vizio del suolo o da un accidentale difetto di costruzione ed abbiano colpito parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata.</p> <p>La copertura comprende i costi di interventi provvisori sostenuti dall'Assicurato a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, purché costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.</p> <p>È inoltre possibile estendere la copertura alle spese di demolizione e sgombero sostenute dall'Assicurato per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile a termini della garanzia Decennale Postuma, incluso il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per lo smaltimento dei residui dei beni assicurati.</p>
Estensione di garanzia Involucro	Estensione della garanzia prestata dalla Sezione IIA - Decennale Postuma, qualora operante, ai danni materiali e diretti causati all'involucro conseguenti da difetto accidentale della costruzione da cui derivi il distacco totale o parziale dell'involucro e/o della fessurazione passante diffusa tale da compromettere la tenuta all'aria ed all'acqua dell'involucro.
Estensione di garanzia Impermeabilizzazione delle coperture	Estensione della garanzia prestata dalla Sezione IIA - Decennale Postuma, qualora operante, ai danni materiali e diretti causati alle impermeabilizzazioni delle coperture riconducibili ad un accidentale difetto di costruzione, verificatisi e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto dell'assicurazione e fino al 5° anno compreso.
Estensione di garanzia Pavimentazioni E Rivestimenti Interni	Estensione della garanzia prestata dalla Sezione IIA - Decennale Postuma, qualora operante, ai di danni materiali e diretti a pavimentazioni e rivestimenti di tipo ceramico o lapideo dovuti a loro distacco o rottura e riconducibili ad un accidentale difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto dell'assicurazione e fino al 5° anno compreso.
Estensione di garanzia Intonaci E Rivestimenti Esterni	Estensione della garanzia prestata dalla Sezione IIA - Decennale Postuma, qualora operante, ai danni materiali e diretti dovuti a distacco parziale o totale degli intonaci perimetrali o rivestimenti esterni dal supporto sul quale sono applicati e riconducibili ad un accidentale difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto dell'assicurazione e fino al 5° anno.
Sezione II B – Responsabilità Civile Verso Terzi	L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire a terzi per danni involontariamente causati derivanti da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in seguito a sinistro indennizzabile a termini della garanzia Decennale Postuma e/o della estensione di copertura Involucro, qualora operanti.

Indennità ai Preposti Responsabili	Estensione della copertura prestata dalla Sezione III – Contractors Pollution Liability alla responsabilità civile del Proposto Responsabile dell'Assicurato, qualora l'Assicurato avrebbe avuto titolo all'indennizzo per tale responsabilità se la domanda di risarcimento fosse stata rivolta contro di lui/esso.
R.C. Incrociata	Limitatamente alla copertura prestata dalla Sezione III – Contractors Pollution Liability, qualora più soggetti siano qualificati come Assicurati, in caso di danni a Terzi cagionati da un Assicurato ad un altro Assicurato, si considererà come se la parte danneggiata reclamante il danno non sia Assicurato ma parte Terza.
Responsabilità del Contraente e/o dell'Assicurato per fatto degli Appaltatori e Subappaltatori	Estensione della copertura prestata dalla Sezione III – Contractors Pollution Liability alla responsabilità civile derivante al Contraente e/o all'Assicurato per fatto degli appaltatori o subappaltatori durante l'esecuzione dei lavori nel sito assicurato.
Extended Reporting Period	Limitatamente alla copertura prestata dalla Sezione III – Contractors Pollution Liability, in caso di mancato rinnovo della polizza, estensione del termine di denuncia del sinistro fino ad un periodo massimo di 34 mesi dalla data di scadenza dell'assicurazione, ad un premio non eccedente il 200% del premio annuo di polizza.



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi	<p>In relazione alla Sezione IA - Danni Alle Cose sono inoltre esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ I costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte, ferma restando la risarcibilità dei danni materiali e diretti causati da tali eventi ed altre parti di cose assicurate ✘ I danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita ✘ Le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili ✘ Gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche ✘ I danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo ✘ Le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto ✘ I danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato ✘ I danni causati da errori di progettazione e di calcolo, salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura indicata nella Sezione "Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?" ✘ Le opere e gli impianti preesistenti, salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura indicata nella Sezione "Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?" ✘ I costi di demolizione e di sgombero, salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura indicata nella Sezione "Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?" ✘ I maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità, salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura indicata nella Sezione "Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?" ✘ I danni verificatisi durante il periodo di manutenzione, salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura indicata nella Sezione "Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?" ✘ Il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere, salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura indicata nella Sezione "Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?" <p>In relazione alla copertura Riparazioni provvisorie, modifiche, aggiunte, miglioramenti a seguito di sinistro indennizzabile sono inoltre esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ I costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti <p>In relazione alla Sezione IB - Responsabilità Civile Verso Terzi sono inoltre esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ Danni subiti da: <ul style="list-style-type: none"> - il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in
-----------------------	--

occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisca l'assicurazione.

- ✗ Danni al macchinario, baraccamenti e attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'appaltatore, il committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti
- ✗ Danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini dell'esecuzione delle opere sul luogo di costruzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990
- ✗ Danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui
- ✗ Danni derivanti da polvere
- ✗ Danni derivanti da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento
- ✗ Le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali
- ✗ Danni da furto
- ✗ Danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizio dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti
- ✗ Danni a cose dovuti a vibrazione, rimozione, franamento e a cedimento di terreno, basi di appoggio e di sostegni in genere, salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura indicata nella Sezione "Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?"

In relazione alle Sezioni IA - Danni Alle Cose ed IB - Responsabilità Civile Verso Terzi sono inoltre esclusi i danni verificatosi in occasioni di:

- ✗ Atti da guerra anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato
- ✗ Esplosioni o emanazioni di calore e radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ✗ Danni a software e dati informatici da qualsiasi causa occasionati, salvo i casi in cui:
 - vengano distrutti o danneggiati insieme ai macchinari, o casseforti, che li contengono durante il medesimo evento che colpisca la parte fisica di tali enti, o successivamente purché in conseguenza di tale evento;
 - in caso di incendio, fulmine, esplosione, scoppio e danni d'acqua che colpiscono direttamente i supporti dati;salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
- ✗ Tutti i danni, ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici, causati o risultanti da:
 - malware di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza

In relazione alla Sezione IIA - Decennale Postuma, qualora operante, sono inoltre esclusi:

- ✗ Vizi palesi o vizi occulti dell'immobile comunque noti al Contraente ovvero all'Assicurato prima della decorrenza dell'assicurazione e comunque prima della stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione
- ✗ Danni cagionati da assestamento
- ✗ Danni di natura estetica, ivi compresi i viraggi di colore
- ✗ Danni derivanti da modifiche dell'immobile intervenute dopo il collaudo
- ✗ Danni indiretti o consequenziali
- ✗ Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione
- ✗ Danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, o causati da ruggine, corrosione, ossidazione,

incrostazioni

- ✗ Danni causati da difetti, anche gravi, alle parti dell'immobile non destinate per propria natura a lunga durata, salvo il caso in cui gli stessi siano conseguenti a danni indennizzabili a termini della garanzia Decennale Postuma e fatti salvi i casi in cui siano state acquistate le specifiche estensioni di copertura indicate nella Sezione "Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?"
- ✗ Danni all'involucro, salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura indicata nella Sezione "Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?"
- ✗ Spese di demolizione e sgombero, salvo il caso in cui sia stata attivata la Partita 2 della Sezione A
- ✗ Danni di difettosa impermeabilizzazione, salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura indicata nella Sezione "Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?"
- ✗ Danni a pavimentazioni, rivestimenti ed intonaci, salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura indicata nella Sezione "Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?"
- ✗ Le spese di ricerca e riparazione del danno in eccedenza ad un sottolimito pari al 5% (cinqueper cento) del limite di indennizzo relativo alla partita interessata dal danno. In nessun caso l'Impresa corrisponderà, per singolo sinistro e per periodo assicurativo, somma superiore al limite di indennizzo previsto nella Scheda Tecnica per ciascuna partita assicurata
- ✗ Le spese ed i costi per il montaggio e lo smontaggio di eventuali impalcature o ponteggi o similari, ovvero per l'uso di attrezzature quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi, in eccedenza ad un sottolimito pari al 10% (dieci per cento) del limite di indennizzo relativo alla Partita 1B - Involucro o alla Partita 3 - Impermeabilizzazione delle coperture o alla Partita 5 - Intonaci e rivestimenti esterni. In nessun caso l'Impresa corrisponderà, per singolo sinistro e per periodo assicurativo, somma superiore al limite di indennizzo previsto nella Scheda Tecnica per ciascuna partita assicurata
- ✗ Danni causati da incendio, da esplosione, da scoppio, a meno che questi non derivino da eventi assicurati, da fulmine, da caduti di aerei
- ✗ Danni da terremoto, da maremoto, da eruzione vulcanica, da alluvione, da inondazione, da tempeste e da eventi naturali in genere
- ✗ Danni da inquinamento di qualsiasi natura, da qualunque causa originato
- ✗ In relazione alla Estensione di copertura Involucro, i danni da normale assestamento
- ✗ In relazione alla copertura Interventi Provvisori E Modifiche Non Relativi Ad Operazioni Di Salvataggio, i costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno

In relazione alla Sezione II.B - Responsabilità Civile Verso Terzi, qualora operante, sono inoltre esclusi i danni:

- ✗ Subiti da:
 - il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
 - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
 - in caso di condominio, l'amministratore;
 - in caso di quota di proprietà locata, il conduttore nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.
- ✗ Da polvere di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati
- ✗ Cagionati da vizi dell'immobile derivante da modifiche o innovazioni realizzate dopo l'inizio della presente copertura assicurativa
- ✗ A cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia prestata dalla Sezione IIA Decennale Postuma, qualora operante, indicata nella Sezione "Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?"
- ✗ Conseguenti a sinistro indennizzabile in base alle estensioni di garanzia indicate nella Sezione "Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?", anche se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e rese operative, salva l'estensione di garanzia Involucro, qualora operante
- ✗ Da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento

In relazione alle Sezioni IIA - Decennale Postuma e IIB - Responsabilità Civile Verso Terzi, qualora operanti, sono inoltre esclusi:

- ✗ Le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'immobile assicurato, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, le perdite di valore dell'immobile
- ✗ Le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili

- ✗ I danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente, dell'utente dell'immobile o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere
- ✗ I difetti di rendimento dei beni assicurati
- ✗ I danni dovuti a sollecitazioni meccaniche, chimiche o termiche, di qualsiasi altro genere che non rientrino nelle specifiche previste per i materiali utilizzati
- ✗ I danni derivanti da modifiche o innovazioni, anche esterne all'immobile, realizzate dopo l'inizio della copertura assicurativa
- ✗ I danni causati da vizi del suolo riconducibili a modifiche esterne, all'immobile assicurato, successive alla costruzione dello stesso
- ✗ I danni connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto
- ✗ I danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi
- ✗ I danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi

In relazione alla Sezione III Contractors Pollution Liability sono inoltre esclusi:

- ✗ Danni di qualunque natura, direttamente o indirettamente, causati o derivanti da:
 - radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi rifiuto o scoria radioattiva derivata dalla combustione di materiale radioattivo;
 - esplosivo tossico nucleare, radioattivo o altro materiale pericoloso che contenga o assembli i componenti di cui sopra.
- ✗ Danni derivanti da responsabilità di tipo contrattuale e non derivanti dalla legge, a meno che:
 - la responsabilità sarebbe comunque insorta anche in assenza di tali contratti o accordi, oppure
 - il contratto o accordo da cui si origina la responsabilità è elencato nella Scheda di Polizza.
- ✗ Danni relativi a lesioni fisiche subiti da qualsiasi Prestatore di Lavoro in occasione della prestazione dell'attività lavorativa
- ✗ Danni derivanti dalla perdita di, o distruzione di, o diminuzione di valore a beni materiali appartenenti all'Assicurato o sotto la custodia o il controllo dell'Assicurato, di un suo Dipendente o Agente, sempre che tali danni non siano riconducibili a Spese di Bonifica
- ✗ Danni consistenti in multe, ammende, sanzioni, danni punitivi ed ogni tipo di penale contrattuale
- ✗ Danni derivanti da, o causati dalla proprietà, dal possesso, dal controllo o dall'utilizzo, sia da parte dell'Assicurato che da parte di Terzi per suo conto, sia all'interno che al di fuori dei Siti, di:
 - un qualunque mezzo aereo o aerospaziale, mezzo acquatico o natante, incluse le operazioni di carico e scarico degli stessi;
 - un qualunque veicolo a motore, inclusi eventuali rimorchi ad esso agganciato, ivi inclusi i vagoni ferroviari.
- ✗ Danni derivanti, relativi o comunque connessi a prodotti, sostanze, rifiuti, materiali e/o scorie trasportate, spedite, o consegnate per mezzo di aerei, natanti veicoli, così come definiti al punto precedente
- ✗ Danni direttamente o indirettamente occasionati dal succedersi di, o in conseguenza di guerra, sabotaggi, scioperi, tumulti popolari, atti di invasione di popoli stranieri ed ostilità in genere, dichiarate o no, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, incluse le azioni militari o i colpi di stato, avvenuti successivamente alla data di inizio di efficacia della polizza
- ✗ Danni derivanti da, o connessi in qualsiasi modo a:
 - l'amianto/asbesto o i materiali contenenti amianto/asbesto, o
 - il piombo o i materiali contenenti piombo.
 Questa esclusione non si applica:
 - ai lavori di smaltimento/bonifica eseguiti per conto dell'Assicurato da un sub-appaltatore che abbia una valida polizza di Responsabilità Civile, comprovata da Certificato di Assicurazione, a copertura dei suddetti rischi e relativa autorizzazione dell'autorità competente ad eseguire i suddetti lavori;
 - l'utilizzo accidentale di vernici a base di piombo e/o di materiali contenenti amianto nel corso dell'esecuzione dell'Attività Assicurata o dei Servizi Ambientali Assicurati.
- ✗ Danni derivanti da fatti antecedenti la data di efficacia della polizza di cui un dirigente, funzionario, socio o un qualunque altro dipendente dell'Assicurato che sia o che fu responsabile delle questioni ambientali e/o della sicurezza dei Siti Assicurati sia a conoscenza, o che i predetti soggetti avrebbero dovuto ragionevolmente conoscere, a meno che tali fatti siano stati portati a conoscenza dell'Impresa che abbia espressamente accettato di fornire copertura in relazione agli stessi, elencandoli nella Scheda di Polizza

- ✘ Danni derivanti da un Inquinamento su, o proveniente da, un sito che riceve, o ha ricevuto, materiali di rifiuto dell'Assicurato, o da qualsiasi altra persona incaricata, od operante per conto dell'Assicurato, inclusi i materiali di rifiuto originatisi dall'Attività Assicurata o dai Servizi Ambientali Assicurati. Questa esclusione non si applica se l'Attività Assicurata include la gestione dei rifiuti e delle relative discariche, nel qual caso la copertura opera unicamente con riferimento ai siti o alle discariche che non siano di proprietà, occupati o gestiti dall'Assicurato e che siano stati specificamente identificati con apposita appendice alla polizza e individuati nella lista dei siti/discariche non di proprietà
- ✘ Spese sostenute dall'Assicurato per lavori e servizi effettuati da Prestatori di Lavoro o altro personale già retribuito
- ✘ Franchigia/Scoperto di importo inferiore alla franchigia e/o scoperto previsti in polizza
- ✘ Danni derivanti dal mancato rispetto di o da intenzionali o deliberate violazioni di qualsiasi legge, regolamento, norma o ingiunzione amministrativa emanata dalle Autorità Competenti, nonché ordinanze, giudiziarie o amministrative, ordinate all'Assicurato o a un Preposto Responsabile
- ✘ Danni causati da o derivanti da:
 - un Atto di Terrorismo;
 - Spese di Bonifica, Lesioni Fisiche, Danni Materiali nonché Costi e Spese direttamente o indirettamente causati da, derivanti da o connessi con ogni azione presa per controllare, prevenire, sopprimere o, in ogni modo relativa ad, un Atto di Terrorismo.
- ✘ Danni derivanti a Terzi da difetto di merci o prodotti, ai sensi degli articoli 114 e seguenti del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206)
- ✘ Danni causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attività dell'Assicurato
- ✘ Tutte le fattispecie di danno ambientale o di minaccia di danno ambientale escluse dall'ambito di applicazione dell'art.303 del Codice dell'Ambiente (come di volta in volta modificato o sostituito)
- ✘ Danni derivanti da un Inquinamento le cui cause siano originate prima della Data di Retroattività prevista nella Scheda di Polizza
- ✘ Danni relativi o connessi alle responsabilità derivanti dalle disposizioni di legge in materia di sussidi alla disoccupazione, infortuni sul lavoro e/o malattie professionali o altre
- ✘ Danni derivanti o connessi alla generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF)
- ✘ Danni derivanti da riparazione, sostituzione o richiamo dei Prodotti Assicurati e derivanti da Prodotti, sostanze, rifiuti, associati con un qualunque mezzo aereo o aerospaziale, mezzo acquatico o natante, un qualunque veicolo o propulsione meccanica
- ✘ Danni derivanti dalla prestazione o mancata prestazione di servizi di consulenza professionale, formazione o fornitura di informazioni, in relazione ai quali sia previsto il pagamento di un corrispettivo; questa esclusione non si applica se viene acquistata la copertura Responsabilità Civile Professionale
- ✘ Danni relativi a qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato da società controllate, collegate, partecipate, o società aventi una partecipazione finanziaria nell'attività dell'Assicurato, a meno che tale richiesta di risarcimento sia o sua volta presentata da Terzi alle predette società relativamente all'attività professionale svolta dall'Assicurato
- ✘ Danni relativi a responsabilità di terzi assunte dal Contraente/Assicurato contrattualmente. La presente esclusione si applica anche alla responsabilità derivante dall'attività eseguita dai subappaltatori del Contraente/Assicurato, ancorché tale responsabilità sia assunta dall'Assicurato tramite contratto scritto
- ✘ Danni, diretti ed indiretti causati da congegni esplosivi e munizioni
- ✘ Danni relativi alle conseguenze della responsabilità contrattuale in capo all'Assicurato in forza di nuovi obblighi derivanti dalla vendita o dal cambio di destinazione d'uso del sito oggetto di copertura
- ✘ Danni derivanti dalla presenza di, o dalla richiesta di rimuovere, materiali già esistenti in natura nelle aree connesse all'Attività Assicurata, fatta eccezione per gli aumenti di concentrazione dei predetti materiali già esistenti in natura, derivanti dalla medesima Attività Assicurata
- ✘ Danni derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili e/o derivanti da Organismi Geneticamente Modificati
- ✘ Polizze per analoghe rischio relativo o connesso alle attività oggetto di copertura eseguite da e/o in nome e per conto del contraente Assicurato in connessione con qualsiasi progetto rispetto al quale il contraente Assicurato abbia stipulato con l'Impresa o una sua affiliata un contratto di Assicurazione R.C. Inquinamento (Contractor's Pollution Liability) il quale copra quello specifico progetto. La presente esclusione si applica anche se il danno non è coperto in tutto o in parte dalla polizza per qualsiasi motivo, quali a titolo esemplificativo ma non tassativo, l'invalidità della Polizza, un'Esclusione, la riduzione o esaurimento del massimale, l'applicazione della franchigia e/o dello scoperto previsti in tale contratto
- ✘ Danni derivanti o originati da un inquinamento che sia in qualsiasi modo relativo, derivante o

	<p>originato da, sui, nei, attraverso, sopra o sotto un Sito presso il quale veniva condotta l'attività oggetto di copertura, quando l'Evento di inquinamento abbia avuto origine per la prima volta successivamente al trasferimento, all'abbandono, alla cessione o comunque alla cessazione dell'utilizzo di tale Sito Assicurato</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ Danni risultanti e originatesi direttamente o indirettamente da qualsiasi indagine o ispezione volontaria, o da qualsiasi movimentazione del suolo connessa o comunque richiesta dalle Norme Edilizie, effettuate presso o su qualsiasi sito di proprietà, affittato, occupato o controllato dall'Assicurato o presso il quale vengono svolte le attività Assicurate indicate in scheda di Polizza. Questa esclusione non si applica alle operazioni di manutenzione ordinaria dell'Assicurato presso i siti su menzionati ✘ Danni causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'evento di inquinamento ambientale ✘ Danni risultanti e originatisi direttamente o indirettamente da siti sui quali l'Assicurato abbia terminato l'attività oggetto di copertura e presso i quali non è stata mantenuta attiva un'adeguata vigilanza e sorveglianza ✘ I danni immateriali non consecutivi, ivi inclusi i costi derivanti dall'interruzione di attività di Terzi e/o costi e penalità derivanti dalla mancata presa in carico dell'opera da parte del Committente nei termini previsti ✘ Danni successivi alla sottoscrizione del verbale di ultimazione lavori, così come definito nella Scheda di Polizza ✘ Danni relativi o connessi alla partecipazione dell'Assicurato in Joint venture, salvo se espressamente indicato in Scheda di Polizza ✘ Danni derivanti dalla consapevole inosservanza, o dall'inadempimento doloso di: <ul style="list-style-type: none"> - leggi, regolamenti, provvedimenti, direttive o prescrizioni amministrative emanate dalle Autorità Competenti, nonché qualsiasi provvedimento immediatamente esecutivo, di natura giudiziaria o amministrativa, emesso nei confronti dell'Assicurato o di un Preposto Responsabile; - l'obbligo di porre in essere, nell'immediato momento successivo alla scoperta di un Evento di Inquinamento coperto dalla presente Polizza, tutte le misure precauzionali, ovvero volte a mitigare o eliminare gli effetti dell'Inquinamento o del Danno Ambientale; - l'obbligo di porre in essere tutte le ragionevoli misure atte a prevenire o evitare il verificarsi di qualsiasi evento che possa determinare un Pericolo Attuali di Inquinamento, Inquinamento o Danno Ambientale coperto dalla presente Polizza ✘ L'ammontare che il giudice in via equitativa e/o equivalente potrebbe stabilire nell'ambito di applicazione dell'art.18 comma 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349
--	--



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento o a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA
- ! È prevista l'applicazione di specifiche franchigie per garanzia, indicate nella proposta formulata dall'Impresa
- ! Somma Assicurata – Assicurazione Parziale: in relazione alla Sezione IA – Danni Alle Cose, la somma assicurata alla Partita 1 indicata nella Scheda di Polizza deve corrispondere all'inizio dei lavori:
 - in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere sommato al prezzo dei materiali ed impianti forniti dal Committente. Durante il corso dell'opera la somma assicurata deve essere aggiornata in modo che alla fine dei lavori il valore della stessa corrisponda a tutti i costi di lavori a corpo, lavori a misura, prestazioni a consuntivo, lavori in economia, ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione;
 - in caso di assenza di contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori.

Se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che deve essere assicurato, l'Impresa indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Trascorsi tre mesi e sino al momento della comunicazione delle somme assicurate aggiornate, il contratto prevede l'applicazione di una riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi in detto periodo, fatto salvo il relativo premio dovuto all'Impresa
- ! La copertura prestata della Sezione Decennale Postuma, incluse le specifiche estensioni di garanzia - qualora operanti -, è valida purché:
 - l'immobile sia stato realizzato a regola d'arte, secondo la migliore tecnica costruttiva, in piena osservanza di leggi regolamenti o norme stabilite da organismi ufficiali ed in conformità al capitolato allegato al preliminare di vendita;
 - l'immobile sia usato e destinato secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella Scheda Tecnica di polizza;
 - siano state eseguite con risultati favorevoli tutte le prove richieste dalle norme di legge;
 - il Contraente abbia ottenuto il collaudo, con esito positivo e senza riserve, o in alternativa il certificato di agibilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione ed i rapporti tecnici, aventi esito favorevole, elaborati dal Controllore Tecnico, ove richiesto. I predetti documenti formano parte integrante della polizza
- ! Somma Assicurata - Assicurazione Parziale: in relazione alla Sezione Decennale Postuma, la somma assicurata deve corrispondere:

- per le Partite 1A - Immobile e 1B - Involucro, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'immobile di cui la proprietà dell'Assicurato fa parte, escludendo il solo valore dell'area;
- per la Partita 3 - Impermeabilizzazione delle coperture, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo delle impermeabilizzazioni delle coperture, comprensivo di materiali e costi di manodopera;
- per la Partita 4 - Pavimentazioni e rivestimenti interni, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo delle pavimentazioni e rivestimenti interni, comprensivo di materiali e costi di manodopera;
- per la Partita 5 - Intonaci e rivestimenti esterni, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo degli intonaci e rivestimenti esterni comprensivo di materiali e costi di manodopera.

Se al momento del sinistro la somma assicurata, rivalutata nella Sezione "Quando e come devo pagare?", risulti inferiore a quanto sopra precisato, l'Impresa risponderà dei danni solo in proporzione al rapporto esistente tra la somma assicurata ed il relativo costo di integrale ricostruzione, ferma restando la piena applicazione delle specifiche franchigie per garanzia, indicate nella proposta formulata dall'Impresa

! In relazione alla Sezione Decennale Postuma la regola proporzionale sopra indicata non troverà applicazione qualora la somma assicurata, rivalutata secondo quanto indicato nella Sezione "Quando e come devo pagare?", sia insufficiente in misura non superiore al 10% (diecipercento). Nel caso in cui tale limite del 10% (diecipercento) risulti oltrepassato, la regola proporzionale sarà operante per l'eccedenza rispetto alla somma assicurata, aumentata di detta percentuale

! La copertura delle spese prestate dalla Sezione III Contractors Pollution Liability richiede il preventivo consenso scritto dell'Impresa



Che obbligo ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: <ul style="list-style-type: none"> - Consentire ai rappresentanti dell'Assicuratore il libero accesso sul luogo dei lavori in qualunque momento, nonché di effettuare l'esame dei beni assicurati, dei dati, documenti e dei progetti relativi al rischio - L'elenco completo dei documenti da fornire all'Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia
	Assistenza diretta/in convenzione: La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese: La polizza non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese.
	Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art. 2952 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Dichiarazione inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Obblighi dell'Impresa	In relazione alle coperture prestate dalle Sezioni IA – Danni Alle Cose ed IB – Responsabilità Civile Verso Terzi e qualora sia stata esperita procedura di arbitrato, il contratto prevede che l'Impresa liquidi l'indennizzo presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia a cui la polizza è assegnata entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna all'Impresa delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi, o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati all'Impresa tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.



Quando e come devo pagare?

Premio	<ul style="list-style-type: none"> - In relazione alla Sezione IA – Danni Alle Cose, il premio viene calcolato sulla base degli eventuali aggiornamenti della somma assicurata, applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di coperture. L'Impresa emetterà le relative appendici di regolazione del premio che dovranno essere perfezionate entro 30 giorni dalla data della loro emissione tramite pagamento del relativo premio all'Impresa - In relazione alla Sezione IIA - Decennale Postuma, qualora operante, le somme assicurate e le franchigie previste nella Scheda Tecnica si intendono adeguati ad ogni ricorrenza annuale dalla data di decorrenza fissata in polizza secondo l'indice generale nazionale ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale, con il massimo annuo del 5% Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge
Rimborso	- La polizza non prevede casi di rimborso del premio



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<ul style="list-style-type: none"> - In merito alla durata dell'assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - Non sono previsti periodi di carenza contrattuale
Sospensione	La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie, salvo il caso in cui sia operante la clausola Rischi di Giacenza.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	La polizza non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un certo termine dalla stipula.
Risoluzione	La polizza non prevede casi in cui il Contraente o l'Assicurato possano risolvere il contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Imprese edili aggiudicatrici di appalti privati.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 17%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.</p>
All'IVASS	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf.</p> <p>In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.</p> <p>Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

**Altri sistemi
alternativi di
risoluzione delle
controversie**

In relazione alle Sezioni IA - Danni Alle Cose ed IB - Responsabilità Civile Verso Terzi, ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi dal nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa. Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria. Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Polizza di Assicurazione All Risks
Tutti i Rischi della Costruzione di
Opere Civili e Danno Ambientale

Condizioni di Assicurazione

CHUBB®

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LE SEZIONI I e II

Nel testo che segue, si intendono per:

Assicurazione:	il contratto di Assicurazione.
Polizza:	il documento che prova l'Assicurazione.
Contraente:	il soggetto che stipula l'Assicurazione.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Società:	l'Impresa Assicuratrice.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per i quali è prestata la garanzia Assicurativa.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Terrorismo:	<p>Fatto di terrorismo significa un atto che comprende ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo; fatto commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi, ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa. Nel caso che tale evento non sia garantito in Polizza e la Società affermi che in virtù della presente definizione un'eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato.</p> <p>Si conviene che per sinistro si intende il complesso dei danni indennizzabili cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili a una stessa causa prima, durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di polizza.</p> <p>Ai fini di un eventuale indennizzo dovuto a fatto di terrorismo, si intendono in ogni caso esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ la perdita, il danno, il costo o le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti a, qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di qualsiasi fatto di terrorismo o atti ad esso relativi;▪ i danni da interruzione d'esercizio risultanti da danni subiti da clienti o fornitori dell'Assicurato;▪ i danni da "impedimento d'accesso" a seguito di ordinanza dell'Autorità;▪ i danni, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da interruzione di fornitura di servizi;▪ danni a Terzi;▪ danni da contaminazione, inquinamento

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE III

- per **Danno all'Ambiente o Danno Ambientale** si intende qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità Assicurata da quest'ultima. In particolare, secondo la definizione di cui al Decreto Legislativo del 3/04/2006 numero 152 ("**Codice dell'Ambiente**"), costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria, alle acque interne, alle acque costiere ed a quelle comprese nel mare territoriale, nonché al terreno;
- per **Lesioni Fisiche** si intende:
 - la morte, la malattia, il danno all'integrità fisica di qualsiasi persona. Ai fini della presente Polizza sono oggetto di copertura esclusivamente i danni morali subiti dai Terzi in conseguenza di una lesione personale. Si considerano pertanto esclusi i danni morali subiti dai parenti o dal coniuge del Terzo che abbia subito una Lesione Personale, così come qualsiasi danno morale che non sia stato sofferto quale conseguenza di una Lesione Personale;
 - il danno all'integrità psichica, se connessa ad una lesione prevista al punto precedente;
- per **Costi e Spese** si intende:
 - i rimborsi e/o i risarcimenti richiesti all'Assicurato da Terzi danneggiati e/o dalle autorità statali o locali competenti;
 - costi e spese sostenute con il consenso scritto della Società;
 - tutte le altre parcelle, spese e/o costi per l'attività svolta da legali designati dalla Società, salvi i limiti di cui all'art. 1917 comma 3 del Codice Civile con riferimento alle Coperture Responsabilità Civile Verso Terzi e R.C. vettoriale;
- per **Attività Assicurata** si intende le attività svolte dall'Assicurato, o per conto dell'Assicurato, e descritte nella Scheda di Polizza; nel sito indicato in scheda di Polizza;
- per **Sito** si intende ogni installazione o complesso di installazioni, presenti un'area di porzione di territorio, geograficamente delimitata e definita, volte in modo continuativo o discontinuo ad effettuare estrazioni o produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura;
- per **Prestatori di lavoro** si intende qualsiasi persona, dipendente e non dipendente dell'Assicurato, di una sua controllata, consociata, affiliata anche se in formazione, incluse le seguenti persone mentre prestano la loro opera o servizio per l'Assicurato:
 - ✓ **Dipendenti:** i Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai legati all'Assicurato da un contratto di lavoro subordinato;
 - ✓ **non Dipendenti e/o Lavoratori Temporanei:**
 - i prestatori di lavoro temporaneo di cui l'Assicurato si avvale ai sensi della legge del 24/06/97 n. 196, nella sua qualità di azienda utilizzatrice;
 - i supervisor ed i prestatori di lavoro come definiti all'art. 5 del D. Lgs. del 23/02/2000 n. 38;
 - le figure professionali di cui l'Assicurato si avvale ai sensi del D. Lgs. del 10/09/2003 n. 276 (Legge Biagi);
 - ogni persona della quale si avvalga temporaneamente l'Assicurato in forza di un contratto o accordo i cui termini prevedano la parificazione degli stessi ai Dipendenti dell'Assicurato per tutta la durata del contratto o accordo;
 - i lavoratori distaccati che prestano la loro attività lavorativa per e presso l'Assicurato;
- per **Legge a Tutela dell'Ambiente** si intende qualsiasi legge, regolamento o provvedimento amministrativo applicabile che regola la responsabilità dell'Assicurato in caso di Inquinamento dell'Ambiente, ivi incluso il Codice dell'Ambiente;
- per **Franchigia / Scoperto** si intende la parte di danno, definita in somma o percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato, il cui valore è determinato nella Scheda di Polizza;
- per **Extended Reporting Period** si intende il periodo di tempo successivo al Periodo di Assicurazione, entro il quale l'Assicurato deve notificare una richiesta di risarcimento alla Società;

- per **Funghi** si intende qualsiasi tipo o forma di fungo, incluse le muffe, le spore e ogni micotossina rilasciata o prodotta da ogni tipo o forma di fungo;
- per **Assicurato** si intende le parti o le entità indicate come tali nella Scheda di Polizza;
- per **Massimale di Garanzia** si intende:
 - **per Sinistro**: l'importo massimo, come stabilito nella Scheda di Polizza, che la Società pagherà, a qualsiasi titolo, in relazione a ciascuna copertura per un singolo evento di Inquinamento o da un singolo Sinistro di Responsabilità Civile Professionale;
 - **aggregato**: l'importo massimo, come stabilito nella Scheda di Polizza, che la Società pagherà a qualsiasi titolo in virtù della presente Polizza nel Periodo di Assicurazione in relazione a più eventi di Inquinamento o di Responsabilità Civile Professionale;
- per **Periodo di Assicurazione** si intende il periodo stabilito in Polizza, sino alla data di sottoscrizione del Verbale di ultimazione lavori;
- per **Inquinamento** si intende la scoperta di uno scarico, una dispersione, un rilascio, una fuga, una migrazione o un versamento di qualsiasi sostanza inquinante, irritante o contaminante, solida, liquida, gassosa, inclusi fumo e vapori, acidi, alcaloidi, sostanze o materiali pericolosi o rifiuti nel, o sul, terreno (suolo e sottosuolo), l'atmosfera, le acque superficiali (interne o costiere) o sotterranee, le specie e gli habitat naturali protetti, anche in caso di evento graduale e storico purché non determinato da un Accumulo per Fenomeni Naturali, da materiali esistenti in natura
- per **Danni Materiali** si intende la perdita di, o il danno fisico a, o la distruzione di, o il deterioramento di beni materiali di Terzi, quando tali eventi comportino una diminuzione di valore di tali beni;
- per **Spese di bonifica** si intendono le spese sostenute per le attività di , messa in sicurezza d'emergenza, messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente, monitoraggio, ripristino ambientale di cui all'art. 240 del Codice dell'Ambiente;
Sono altresì incluse:
 1. le spese legali ragionevolmente sostenute previo consenso scritto della Società;
 2. le spese di sostituzione;
- per **Spese di Danno Ambientale** si intende:
 - le Spese Primarie effettuate in caso di Danno all'Ambiente;
 - le Spese Complementari effettuate in caso di Danno all'Ambiente;
 - le Spese Compensative effettuate in caso di Danno all'Ambiente;
- per **Spese Primarie** si intende le spese ragionevolmente sostenute, con il consenso scritto della Società, per investigare, quantificare, monitorare, abbattere, rimuovere, raccogliere, trattare, neutralizzare o contenere un Inquinamento dell'Ambiente, o per isolare le fonti inquinanti, e comunque nella misura in cui ciò sia stabilito dalla Legge a Tutela dell'Ambiente;
- per **Spese Complementari** si intende le spese sostenute in caso di Danno Ambientale con riferimento a qualsiasi misura di riparazione intrapresa in relazione a risorse e/o servizi naturali per compensare il mancato ripristino completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati, come ulteriormente specificate nell'allegato 3 alla parte VI del Codice dell'Ambiente (come di volta in volta modificato o sostituito);
- per **Spese Compensative** si intende le spese sostenute in caso di Danno Ambientale, in relazione a qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali dalla data del verificarsi del danno fino a quando la riparazione primaria non abbia prodotto un effetto completo, come ulteriormente specificate nell'allegato 3 alla parte VI del Codice dell'Ambiente (come di volta in volta modificato o sostituito);

- per **Spese di Sostituzione** si intende le spese necessariamente sostenute per la riparazione o la sostituzione di beni danneggiati nel corso delle attività di bonifica, con esclusione delle spese effettuate a titolo di miglioramento o addizione;
- per **Preposto Responsabile** si intende qualsiasi dirigente, funzionario, socio o altro dipendente dell'Assicurato che sia, o che fu, responsabile della materia e della tutela ambientale e della sicurezza dei Siti Assicurati;
- per **Data di Retroattività** si intende la data, antecedente alla conclusione del contratto, indicata nella Scheda di Polizza e rilevante allorquando la Copertura copra anche i rischi relativi ad eventi di Inquinamento occorsi prima della conclusione del presente contratto, purché scoperti e denunciati nel Periodo di Assicurazione o, se applicabile, nell'Extended Reporting Period. Se nulla è indicato nella Scheda di Polizza, la Data di Retroattività coincide con la data di stipula della presente Polizza;
- per **Autorità Competente** si intende qualsiasi autorità pubblica, statale o locale, agenzia od ogni altro ente, o organo giudicante che può emanare disposizioni in ordine alla Legge a Tutela dell'Ambiente;
- per **Disposizione dell'Autorità** si intende qualsiasi ordine di bonifica imposto dall'Autorità Competente a causa dell'Inquinamento dell'Ambiente, mediante un provvedimento conforme alla Legge a Tutela dell'Ambiente.
- per **serbatoi interrati** si intende qualunque serbatoio o cisterna, ivi comprese le relative tubazioni sotterranee di collegamento con il serbatoio o la cisterna, che si trovi al di sotto della superficie del terreno per almeno il 10 (dieci) % del proprio volume, la cui presenza era conosciuta dal Preposto Responsabile prima dell'entrata in vigore della presente Polizza;
- per **Periodo Di Copertura** l'Assicurazione decorre dalla data fissata in Polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose Assicurate sul luogo del montaggio.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE IA – DANNI ALLE COSE

ART. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscono le cose Assicurate poste nel luogo indicato in Polizza per l'esecuzione dei lavori durante il periodo coperto dall'Assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse.

L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie convenute, dei costi necessari, stimati al momento del Sinistro, per rimpiazzare e per ricostruire parzialmente o totalmente le cose Assicurate.

La somma Assicurata per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di risarcimento dovuto dalla Società per tutti i Sinistri che possano verificarsi durante la validità della Polizza.

ART. 2) DEFINIZIONE DI SINISTRO

Agli effetti della limitazione delle somme Assicurate e dell'applicazione delle franchigie stabilite per ogni Sinistro, si intende per Sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per Sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di Polizza.

ART. 3) DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

La Società non è obbligata ad indennizzare:

- a) i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto e da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte, ferma restando la risarcibilità dei danni materiali e diretti causati da tali eventi ed altre parti di cose Assicurate;
- c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- d) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti;
- e) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili;
- f) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- g) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- h) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto;
- i) i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

La Società non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in Polizza delle relative condizioni particolari:

- l) i danni causati da errori di progettazione e di calcolo;
- m) le opere e gli impianti preesistenti
- n) i costi di demolizione e di sgombero;
- o) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità;
- p) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
- q) il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere.

ART. 4) SOMMA ASSICURATA - VARIAZIONI DI RISCHIO - ASSICURAZIONE PARZIALE

La somma Assicurata alla part. 1) della scheda di Polizza deve corrispondere all'inizio dei lavori:

- a) in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali e impianti forniti dal Committente e deve essere aggiornata durante il corso dell'opera in modo che il valore alla fine dei lavori

corrisponda a tutti i costi di:

- lavori a corpo,
- lavori a misura,
- prestazioni a consuntivo,
- lavori in economia,
- ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'Assicurazione.

Il Contraente è obbligato pertanto ad aggiornare la somma Assicurata inserendo:

- gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali;
- gli importi per eventuali perizie suppletive e compensi per variazioni del progetto originario.

b) in caso di assenza del contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori; qualora nel corso dei lavori avvengano variazioni dei costi di materiali, manodopera, oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino l'opera, il Contraente è obbligato ad aggiornare di conseguenza la somma Assicurata che dovrà quindi comprendere tutti i costi di:

- lavori a corpo,
- lavori su misura,
- prestazioni a consuntivo,
- lavori in economia,
- ogni e qualsiasi altro importo concernente l'opera oggetto dell'Assicurazione.

Se durante il corso dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicare anticipatamente alla Società che si riserva di render noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

Se al momento del Sinistro la somma Assicurata copre solo parte dell'importo che deve essere Assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

ART. 5) MODALITÀ DEGLI AGGIORNAMENTI DELLA SOMMA ASSICURATA E RELATIVO REGOLAMENTO DI PREMIO

Gli eventuali aggiornamenti della somma Assicurata di cui all'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione devono essere comunicati alla Società entro i 3 mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della Polizza ed entro 3 mesi dal termine dei lavori; trascorsi tre mesi e sino al momento della comunicazione delle somme Assicurate aggiornate si applica una riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi in detto periodo, fatto salvo comunque il diritto della Società al relativo premio. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di Polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà le relative appendici di regolazione del premio che dovranno essere perfezionate entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società, pena la riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi a partire dalla data di emissione delle appendici e sino al momento del pagamento del premio alla Società; del quale premio la Società ha in ogni caso diritto.

ART. 6) RIPARAZIONI PROVVISORIE, MODIFICHE, AGGIUNTE, MIGLIORAMENTI A SEGUITO DI SINISTRO INDENNIZZABILE

I costi di eventuali riparazioni provvisorie a seguito di Sinistro indennizzabile sono a carico della Società semprechè tali ricostruzioni costituiscano parte di quelle definitive e non aumentino il complessivo costo di ricostruzione.

I costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti non sono comunque indennizzabili.

SEZIONE IB - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

ART. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e - ferma la detrazione della franchigia stabilita in Polizza - per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di costruzione indicato in Polizza e verificatosi nel corso della durata dell'Assicurazione, nei limiti sempre dei massimali convenuti per la Sezione II.

ART. 2) DEFINIZIONE DI SINISTRO

Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione della franchigia stabilita per ogni Sinistro, intendendosi per Sinistro il complessivo dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

ART. 3) DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Non sono considerati Terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione.

L'Assicurazione non comprende:

- a) i danni al macchinario, baraccamenti e attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti;
- b) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini dell'esecuzione delle opere sul luogo di costruzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969, n. 990;
- c) i danni causati da natanti o aeromobili;
- d) la Responsabilità Verso Terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- e) i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- f) i danni derivati da polvere;
- g) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- i) i danni da furto;
- j) danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizio dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite dei prodotti.

Solo mediante espresso richiamo in Polizza delle relative condizioni particolari, sono assicurabili:

- pluralità di Assicurati - Responsabilità Civili Incrociata;
- i danni a cose dovuti a vibrazione, a rimozione, a franamento e a cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere.

ART. 4) GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantochè non vengano a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La Società non riconosce spese da essa non autorizzate.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

CONDIZIONI VALIDE PER LE SEZIONI IA e IB

ART. 1) DELIMITAZIONE CAUSALE DEI RISCHI

La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti da guerra anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) danni a software e dati informatici da qualsiasi causa occasionati, salvo i casi in cui:
 - vengano distrutti o danneggiati insieme ai macchinari, o casseforti, che li contengono durante il medesimo evento che colpisca la parte fisica di tali enti, o successivamente purché in conseguenza di tale evento;
 - in caso di incendio, fulmine, esplosione, scoppio e danni d'acqua che colpiscano direttamente i supporti dati;salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

L'Assicurazione non comprende inoltre i danni verificatisi a causa di interruzione o sospensioni - totali o parziali - della costruzione.

ART. 2) DELIMITAZIONE TEMPORALE DEI RISCHI

La Società non è obbligata per i danni che si verificano in epoca non compresa nei periodi coperti dall'Assicurazione, nè per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'Assicurazione.

ART. 3) PERIODO DI COPERTURA

L'Assicurazione decorre dalla data fissata in Polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose Assicurate sul cantiere.

L'Assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito nella scheda di Polizza; in caso di esistenza del contratto d'appalto l'Assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella scheda.

In ogni caso l'Assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verificano anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.

Qualora intervenga presa in consegna od uso delle opere secondo destinazione soltanto di parte di esse, la garanzia cessa

solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate. La validità della presente Polizza si estingue al più tardi alla data indicata nella scheda di Polizza per la costruzione delle opere.

Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.

Il premio dell'eventuale proroga rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che il Committente prenda in consegna l'opera Assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei lavori.

ART. 4) CESSAZIONE, INTERRUZIONE, SOSPENSIONE DELLA COSTRUZIONE

In caso di cessazione, interruzione, sospensione della costruzione l'Assicurato è obbligato a darne immediata comunicazione alla Società.

La Società si riserva di concordare con l'Assicurato la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.

ART. 5) ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose Assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.

ART. 6) DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La Società presta in suo consenso all'Assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.

ART. 7) DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato venuto a conoscenza di un Sinistro, deve:

- a) darne immediata notizia telegrafica alla Società;
- b) inviare al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
- d) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

La ricostruzione può essere subito iniziata dopo l'avviso prescritto al comma a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro 8 giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di Sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia.

ART. 8) ARBITRATO IN CASO DI CONTROVERSIA

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi dal nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa.

I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Società.

Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio. Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro.

Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa le proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà del Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'Assicurato.

ART. 9) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi, o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del Sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

ART. 10) DANNI - FACOLTÀ DI RECESSO

Avvenuto il Sinistro ed anche prima di liquidare l'indennizzo, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il Sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo contratto; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

L'articolo non ha effetto per le opere per le quali esista l'obbligo dell'Assicurazione, per le garanzie prestata dalla presente Polizza, nel contratto d'appalto.

ART. 11) ONERE DELLA PROVA

In tutti i casi in cui la Società rileva l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi Assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di Polizza è a carico del Contraente il quale intenda far valere un diritto all'indennizzo.

ART. 12) LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI

Se al tempo del Sinistro esistono altre Assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente Polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre Assicurazioni.

ART. 13) TITOLARITÀ DEI DIRITTI SORGENTI DALLA POLIZZA - ONERE PER IMPOSTE E TASSE

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato, ma con l'intervento del Contraente all'atto del pagamento.

Sono a carico del Contraente gli oneri per imposte e tasse, presenti e futuri, comunque connessi alla stipulazione e all'esecuzione della Polizza.

ART. 14) FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto, salvo quanto previsto dall'art. 7), comma a), debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società, ovvero alla Agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

ART. 15) FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

ART. 16) SANCTION LIMITATION AND EXCLUSION CLAUSE

La Società, in qualità di Assicuratore e/o Riassicuratore, non sarà tenuta a garantire la copertura Assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun Indennizzo e/o Risarcimento o a riconoscere alcun beneficio previsto dalla presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA. Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa Polizza.

ART. 17) VALIDITA' TERRITORIALE

Ferma l'ubicazione del rischio, così come precisato nel frontespizio od in Scheda di Polizza, qualora la copertura fosse operante anche all'estero si precisa che i seguenti Paesi e territori saranno da considerarsi esclusi, così come soggetti ed entità correlati ad essi: Iran, Siria, Corea del Nord, Sudan del Nord, Crimea e Cuba.

ART. 18) E-RISK

Si precisa che sono esclusi dalla presente copertura tutti i danni, ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici, causati o risultanti da:

- ✓ Malware di qualsiasi tipo;
- ✓ accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
- ✓ cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;

anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di Polizza.

Sezione II – Decennale Postuma

Sezione II.A – Danni alle cose

ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga nei confronti del Contraente ed in favore dell'Assicurato, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, nei limiti, alle condizioni e con le modalità di cui alla presente polizza, ad indennizzare all'Assicurato, per la quota di proprietà, i danni materiali e diretti all'immobile assicurato, durante il periodo di efficacia del contratto sulla base delle seguenti garanzie ed estensioni di garanzia espressamente richiamate nella Scheda Tecnica:

1.1 Garanzia base

L'obbligo della Società consiste esclusivamente:

- a) relativamente alla Partita 1.1 - Immobile, nell'indennizzo dei danni materiali e diretti causati all'immobile assicurato da uno dei seguenti eventi:
 - rovina totale o parziale;
 - gravi difetti costruttivi;

purché detti eventi siano derivanti, come previsto dall'art. 1669 del Codice Civile, da un accidentale vizio del suolo o da un accidentale difetto di costruzione ed abbiano colpito parti dell'immobile destinate per propria natura a lunga durata;

- b) se espressamente richiamata nella Scheda Tecnica la presente estensione di garanzia, la copertura assicurativa viene estesa, relativamente alla Partita 2 - Spese di demolizione e sgombero, al rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile a termini della Garanzia base - punto a), nonché al rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato. Le spese di smaltimento degli eventuali residui rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al Decreto Legislativo N. 22 del 5/2/97 e successive modifiche ed integrazioni e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modifiche ed integrazioni, sono indennizzabili nell'ambito dell'importo sopra definito **sino alla concorrenza massima di un sublimite pari al 10% (dieci per cento) dell'importo stesso.**

1.2 Estensione di garanzia "Involucro":

Se espressamente richiamata nella Scheda Tecnica la presente estensione di garanzia, la copertura assicurativa viene estesa, relativamente alla Partita 1.2 - Involucro, all'indennizzo dei danni materiali e diretti all'involucro, purché detti danni siano derivanti da un accidentale difetto della costruzione e provochino:

1. distacco totale o parziale dell'involucro;
2. fessurazione passante diffusa tale da compromettere la tenuta all'aria ed all'acqua dell'involucro.

L'obbligo della Società si limita all'indennizzo dei danni dovuti a deformazioni della struttura portante eccedenti i limiti di progetto, tali da non compromettere in maniera certa ed attuale la stabilità, o ad un eventuale comportamento non elastico imprevisto ed imprevedibile dell'involucro o di parti dello stesso. Restano comunque esclusi i danni da normale assestamento. L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 1.2 - Involucro, nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'immobile.

1.3 Estensione di garanzia "Impermeabilizzazioni delle coperture":

Se espressamente richiamata nella Scheda Tecnica la presente estensione di garanzia, la copertura assicurativa viene estesa, relativamente alla Partita 3 - Impermeabilizzazione delle coperture, all'indennizzo dei danni materiali e diretti alle impermeabilizzazioni delle coperture, riconducibili ad un accidentale difetto di costruzione, verificatisi e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia di cui all'Art.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e fino al 5° anno compreso. L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla Partita 3 - Impermeabilizzazione delle coperture nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione della impermeabilizzazione impiegata, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'immobile.

1.4. Estensione di garanzia "Pavimentazioni e rivestimenti interni":

Se espressamente richiamata nella Scheda Tecnica la presente estensione di garanzia, la copertura assicurativa viene estesa, relativamente alla Partita 4 - Pavimentazioni e rivestimenti interni, all'indennizzo dei danni materiali e diretti a pavimentazioni e rivestimenti, entrambi di tipo ceramico o lapideo, dovuti a loro distacco o rottura e riconducibili ad un accidentale difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia di cui all'Art.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e fino al 5° anno. L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla partita 4-Pavimentazioni e rivestimenti interni nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'immobile.

1.5. Estensione di garanzia "Intonaci e rivestimenti esterni":

Se espressamente richiamata nella Scheda Tecnica la presente estensione di garanzia, la copertura assicurativa viene estesa relativamente alla Partita 5 - Intonaci e rivestimenti esterni, all'indennizzo dei danni materiali e diretti dovuti a distacco parziale o totale degli intonaci perimetrali o rivestimenti esterni dal supporto sul quale sono applicati e riconducibili ad un accidentale difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia di cui all'Art.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e fino al 5° anno. L'indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla partita 5 - Intonaci e rivestimenti esterni nonché nel limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell'immobile.

ART. 2 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

La Società **non è obbligata** per:

- a) **vizi palesi o vizi occulti dell'immobile comunque noti al Contraente ovvero all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione e comunque prima della stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione;**
- b) **danni cagionati da assestamento;**
- c) **danni di natura estetica, ivi compresi i viraggi di colore;**
- d) **danni derivanti da modifiche dell'immobile intervenute dopo il collaudo;**
- e) **danni indiretti o consequenziali;**
- f) **interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione;**

- g) danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, o causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni;
- h) danni causati da difetti, anche gravi, alle parti dell'immobile non destinate per propria natura a lunga durata, salvo siano conseguenti a danni indennizzabili nella garanzia base e fermo quanto stabilito nelle estensioni di garanzia specifiche richiamate;
- i) danni all'involucro, salvo quanto stabilito richiamando l'estensione di garanzia specifica;
- j) spese di demolizione e sgombero, salvo se attivata la Partita 2 della Sezione A;
- k) danni di difettosa impermeabilizzazione, salvo quanto stabilito richiamando l'estensione di garanzia specifica;
- l) danni a pavimentazioni, rivestimenti ed intonaci, salvo quanto stabilito richiamando l'estensione di garanzia specifica;
- m) le spese di ricerca e riparazione del danno in eccedenza ad un sottolimito pari al 5% (cinqueper cento) del limite di indennizzo relativo alla partita interessata dal danno. In nessun caso la Società corrisponderà, per singolo sinistro e per periodo assicurativo, somma superiore al limite di indennizzo previsto nella Scheda Tecnica per ciascuna partita assicurata;
- n) le spese ed i costi per il montaggio e lo smontaggio di eventuali impalcature o ponteggi o similari, ovvero per l'uso di attrezzature quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi, in eccedenza ad un sottolimito pari al 10% (dieci per cento) del limite di indennizzo relativo alla Partita 1B Involucro o alla Partita 3 Impermeabilizzazione delle coperture o alla Partita 5 Intonaci e rivestimenti esterni. In nessun caso la Società corrisponderà, per singolo sinistro e per periodo assicurativo, somma superiore al limite di indennizzo previsto nella Scheda Tecnica per ciascuna partita assicurata;
- o) danni causati da incendio, da esplosione, da scoppio, a meno che questi non derivino da eventi assicurati, da fulmine, da caduta di aerei;
- p) danni da terremoto, da maremoto, da eruzione vulcanica, da alluvione, da inondazione, da tempeste e da eventi naturali in genere;
- q) danni da inquinamento di qualsiasi natura, da qualunque causa originato.

ART. 3 EFFICACIA DELLA GARANZIA

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia:

- che l'immobile sia stato realizzato a regola d'arte, secondo la migliore tecnica costruttiva, in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali ed in conformità del capitolato allegato al preliminare di vendita;
- che l'immobile stesso sia usato e destinato secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella Scheda Tecnica di polizza;
- che siano state eseguite, con risultati favorevoli, tutte le prove richieste dalle norme di legge;
- che il Contraente abbia ottenuto i seguenti documenti, che formano parte integrante della polizza:
 1. il collaudo, con esito positivo e senza riserve o, in alternativa, il certificato di agibilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione;
 2. i rapporti tecnici, aventi esito favorevole, elaborati dal Controllore Tecnico, ove richiesto.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia o le estensioni della stessa non sono operanti.

ART. 4 EFFETTO E DURATA DELLA GARANZIA

La polizza è stipulata per la durata e con la decorrenza fissate in Scheda Tecnica. **L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 della data risultante dal certificato di ultimazione dei lavori.** La polizza non sarà operante in caso di mancato pagamento dell'intero premio. Il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. La garanzia avrà termine alla data di scadenza stabilita in polizza e comunque, salvo quanto previsto per le estensioni 1.3, 1.4 e 1.5, **non oltre 10 (dieci) anni dall'ultimazione dei lavori. Dopo tale termine l'obbligo della Società cessa.**

ART. 5 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione dei danni indennizzabili viene eseguita secondo le norme seguenti:

- a) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'immobile di cui la

- proprietà dell'Assicurato fa parte escludendo il solo valore dell'area;
- b) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate dell'immobile di cui la proprietà dell'Assicurato fa parte ;
 - c) stimando il valore ricavabile dai residui.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo della stima di cui al punto b), eventualmente integrato da quanto previsto ai commi m) ed n) dell'articolo 2) Delimitazione dell'assicurazione, diminuito dell'importo della stima di cui al punto c) nonché dello scoperto o della franchigia minima previsti nella Scheda Tecnica, ma non potrà comunque essere superiore alla somma assicurata per l'immobile al momento del sinistro (stima a).

ART. 6 SOMMA ASSICURATA - ASSICURAZIONE PARZIALE

La somma assicurata deve corrispondere:

- a) per la Partita 1A - Immobile e 1B - Involucro, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'immobile di cui la proprietà dell'Assicurato fa parte escludendo il solo valore dell'area;
- b) per la Partita 3 Impermeabilizzazione delle coperture, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo delle impermeabilizzazioni delle coperture comprensivo di materiali e costi di manodopera;
- c) per la Partita 4 Pavimentazioni e rivestimenti interni, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo delle pavimentazioni e rivestimenti interni comprensivo di materiali e costi di manodopera;
- d) per le Partita 5 Intonaci e rivestimenti esterni, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo degli intonaci e rivestimenti esterni comprensivo di materiali e costi di manodopera.

Se al momento del sinistro la somma assicurata - rivalutata secondo quanto previsto dall'ART 13) INDICIZZAZIONE, risulta inferiore a quanto disposto dai precedenti lettere a) usque d), la Società risponderà dei danni solo in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata ed il relativo costo di integrale ricostruzione, ferma restando la piena applicazione delle franchigie convenute sull'importo indennizzabile a termini di polizza.

ART. 7 DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Non si applicherà la regola proporzionale di cui all'Art. 6 - Assicurazione parziale, se la somma assicurata, rivalutata secondo quanto previsto dall'Art. 13 - Indicizzazione, risulterà insufficiente in misura non superiore al 10%(dieci per cento). **Qualora tale limite del 10%(dieci per cento) dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale sarà operante per l'eccedenza rispetto alla somma assicurata aumentata di detta percentuale.**

ART. 8 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato all'Assicurato, in proporzione alla quota di proprietà, a fronte di una quietanza redatta dalla Società e sottoscritta dall'Assicurato, per la propria quota, liberatoria anche per il Contraente per i danni che hanno formato oggetto di indennizzo. La franchigia o lo scoperto e relativo minimo rimangono a carico del Contraente. **L'importo da corrispondersi sarà pari al valore di ricostruzione o riparazione dell'immobile, o delle parti di esso, al momento del sinistro tenendo conto del grado di vetustà, stato di conservazione e modo d'uso** A ricostruzione o riparazione avvenuta, **purché la stessa sia effettuata entro 1 (uno) anno dalla data del sinistro**, la Società provvederà a versare all'Assicurato, in proporzione alla quota di proprietà, il conguaglio di indennizzo derivante dalla differenza tra l'ammontare del danno determinato a norma del secondo comma dell'Art. 5 e quanto già corrisposto secondo il precedente capoverso.

ART. 9 INTERVENTI PROVVISORI E MODIFICHE NON RELATIVI AD OPERAZIONI DI SALVATAGGIO

I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 del C.C., sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.

ART. 10 PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati

uno dalla Società e l'altro dall'Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

ART. 11 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato abbiano adempiuto gli obblighi di cui all'Art.20;
- d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 5;
- e) stimare il danno in conformità alle disposizioni di polizza.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordati o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 12 ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'ASSICURATO

In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati stabilita nella presente polizza, resta inteso che l'onere della prova che tale danno rientra nella garanzia della polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo.

ART. 13 INDICIZZAZIONE

Le somme assicurate e le franchigie previste nella Scheda Tecnica, si intendono adeguati, ad ogni ricorrenza annuale dalla data di decorrenza fissata in polizza, secondo l'indice generale nazionale ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale, con il massimo annuo del 5%.

ART. 14 LIMITAZIONE DELL'INDENNIZZO

Le somme assicurate per ciascuna partita resa operativa nella Scheda di Polizza, con la rivalutazione prevista all'ART. 13) INDICIZZAZIONE - costituiscono il massimo indennizzo che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in proporzione alla quota di proprietà, per uno o più sinistri e per l'intera durata del contratto, fermi gli eventuali limiti di indennizzo indicati nella Scheda di polizza.

Sezione II.B – Responsabilità Civile verso Terzi

ART. 15 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la Sezione II.B, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della precedente Sezione II.A - Garanzia base nonché della estensione 1.2 Involucro comma 1), se operante.

ART. 16 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) in caso di condominio, l'amministratore;
- d) in caso di quota di proprietà locata, il conduttore nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

L'assicurazione non comprende:

- e) i danni da polvere di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati;
- f) i danni cagionati da vizi dell'immobile derivanti da modifiche o innovazioni realizzate dopo l'inizio della presente copertura assicurativa;
- g) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista alla Sezione II.A;
- h) i danni conseguenti a sinistro indennizzabile in base alle estensioni di garanzia anche se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e rese operative, salvo per quanto riguarda l'estensione di garanzia 1.2 - Involucro, se operante;
- i) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

ART. 17 GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. **La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dalla inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.**

ART. 18 DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione, per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione A. Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione A.

Norme comuni per le Sezioni II.A e II.B

ART. 19 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

La Società non è obbligata ad indennizzare o a risarcire:

- a) le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'immobile assicurato, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, le perdite di valore dell'immobile;
- b) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
- c) i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente, dell'utente dell' Immobile o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere;
- d) i difetti di rendimento dei beni assicurati;
- e) i danni dovuti a sollecitazioni meccaniche, chimiche o termiche, di qualsiasi altro genere che non rientrino nelle specifiche previste per i materiali utilizzati;
- f) i danni derivanti da modifiche o innovazioni, anche esterne all'immobile, realizzate dopo l'inizio della presente copertura assicurativa;

- g) i danni causati da vizi del suolo riconducibili a modifiche esterne, all'immobile assicurato, successive alla costruzione dello stesso;

La Società non è inoltre obbligata per:

- h) i danni connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
- i) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;
- j) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

ART. 20 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve farne denuncia in base a quanto disciplinato dal successivo ART. 21) DENUNCIA DI SINISTRO. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, la indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa nonché, se la Società lo richieda, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

ART. 21 DENUNCIA DI SINISTRO

Tutti i sinistri devono essere denunciati per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato, alla Società, entro i 3 giorni successivi all'accadimento del sinistro o al momento in cui il Contraente o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 Codice Civile, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di scadenza del periodo coperto dalla specifica garanzia assicurativa. Dopo tali termini l'obbligo della Società cessa. Il Contraente o l'Assicurato che esageri dolosamente l'ammontare del danno o ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti, che manometta od alteri dolosamente le tracce o le parti danneggiate dal sinistro, decade dal diritto all'indennizzo.

ART. 22 VARIAZIONE DELL'ASSICURATO

Nel caso di vendita di quote di proprietà dell'immobile la polizza opera nei confronti del nuovo soggetto risultante nell'atto di passaggio di proprietà che, per il periodo residuo e sino alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza, diviene Assicurato.

ART. 23 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio. Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile. Il Contraente o l'Assicurato venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la polizza deve darne notizia formale alla Società e rimetterle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Deve inoltre fornire alla Società ed ai suoi incaricati tutte le informazioni ed i documenti e le prove che possono venirgli richieste e consentire, in ogni momento, la visita alle cose assicurate.

ART. 24 PERIODO DI ASSICURAZIONE E PREMIO

Il periodo di assicurazione, in base al quale è stato determinato e convenuto il premio, coincide con la durata stabilita in scheda tecnica di polizza e comunque cessa entro dieci anni dall'ultimazione dei lavori, salvo minori durate se ed ove previste. Il pagamento del premio può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, pos, rimessa interbancaria diretta (rid).

ART. 25 ONERI FISCALI

Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, connessi alla stipulazione e all'esecuzione della presente polizza sono a carico del Contraente e dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 26 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata a/r, alla Direzione della Società ovvero all'intermediario assicurativo alla quale è assegnata la polizza.

ART. 27 FORO COMPETENTE

Foro competente è quello individuato ai sensi della normativa vigente.

CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER LE SEZIONI I E II

ACCORDO TRA LE PARTI

L'Assicurato/Contraente dà atto che le condizioni seguenti di Polizza non sono predisposte unilateralmente dalla Compagnia ma sono il risultato di specifiche trattative tra le Parti contraenti, con conseguente inapplicabilità degli artt. 1341/1342 del Codice Civile.

Sezione III - CONTRACTORS POLLUTION LIABILITY

CLAIMS MADE BASIS

1. Copertura Responsabilità Civile Ambientale

La Società si obbliga, nei limiti dei massimali previsti nella presente Polizza, a risarcire le, o tenere indenne l'Assicurato dalle, somme che l'Assicurato stesso quale responsabile civilmente sia tenuto a pagare per un fatto che involontariamente abbia cagionato:

- (a) **Lesioni Fisiche**
- (b) **Danni Materiali**

causati da **Inquinamento** che derivi dall'**Attività** descritte in Polizza, sempre che la richiesta di risarcimento sia pervenuta all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e notificata per iscritto alla Società durante lo stesso Periodo di Assicurazione o, se applicabile, durante l'**Extended Reporting Period**.

Saranno a carico della Società anche

- a. **i Costi e le Spese di difesa** sostenute in relazione alle richieste di risarcimento coperte dalla presente Assicurazione, nei limiti previsti dall'articolo 1917 del codice civile, per quanto concerne le spese legali;
- b. le **Spese di Bonifica** che l'Assicurato dovrà sostenere o rimborsare al Terzo danneggiato in conseguenza dell'**Inquinamento** e che siano sostenute dal terzo danneggiato e/o dall'Assicurato in ragione degli obblighi stabiliti dalla Legge a Tutela dell'Ambiente o di una Disposizione dell'Autorità.
- c. le **Spese di Danno Ambientale** che l'Assicurato dovrà sostenere o rimborsare al Terzo danneggiato in conseguenza dell'**Inquinamento** e che siano sostenute dal terzo danneggiato e/o dall'Assicurato in ragione degli obblighi stabiliti dalla Legge a Tutela dell'Ambiente o di una Disposizione dell'Autorità.

La presente copertura non opera con riferimento all'**Inquinamento** che sia occorso prima della Data di Retroattività, anche se scoperto durante il Periodo di Assicurazione, né con riferimento all'**Inquinamento** occorso nel Periodo di Assicurazione che costituisca la continuazione e/o conseguenza di un evento di **Inquinamento** occorso prima della Data di Retroattività.

2. Clausola "claims made"

La presente Polizza garantisce le coperture sopra indicate a condizione che: (a) l'eventuale richiesta di risarcimento danni del terzo e l'ordine dell'Autorità Competente che determinano l'attivazione delle coperture siano stati ricevuti dall'Assicurato nel Periodo di Assicurazione; e che, in entrambi i predetti casi, (b) l'avviso di Sinistro da parte dell'Assicurato sia stato notificato per iscritto alla Società durante il medesimo periodo o, se applicabile durante l'**Extended Reporting Period** (c.d. Polizza su base "**claims made**").

ESTENSIONI

1. INDENNITÀ AI PREPOSTI RESPONSABILI

- a. Su richiesta dell'Assicurato la Società terrà anche indenne, sulla base di quanto previsto dalla presente Polizza, il Preposto Responsabile dell'Assicurato in relazione alla responsabilità civile del predetto soggetto, qualora per tale responsabilità civile l'Assicurato avrebbe avuto titolo all'indennizzo se la domanda di risarcimento fosse stata rivolta contro di lui/esso, fermo restando che:
- 1) il Preposto Responsabile non ha diritto ad indennizzo se già Assicurato ai sensi di altra Polizza o se ha contribuito al determinarsi dell'evento dannoso;
 - 2) al Preposto Responsabile si applicheranno, in quanto compatibili, i termini e le condizioni della presente Polizza;
 - 3) il massimale per Sinistro rimane unico a tutti gli effetti.
- b. Resta inteso che il massimale aggregato ed il massimale per Sinistro non sono e non potranno essere incrementati in alcun modo in virtù della presente disposizione.

2. R.C. INCROCIATA

Qualora più entità siano considerate Assicurati, in caso di danni cagionati da un Assicurato ad un altro Assicurato, si considererà come se la parte danneggiata reclamante il danno non sia Assicurato ma parte terza, fermo restando che il massimale per Sinistro rimane unico a tutti gli effetti.

3. RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO PER FATTO DEGLI APPALTATORI E DEI SUBAPPALTATORI

Premesso che il Contraente e/o l'Assicurato può appaltare e subappaltare ad altre imprese, o persone, parte delle attività Assicurate con la presente Polizza quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti la sua attività, l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sul Contraente e/o sull'Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori o subappaltatori mentre eseguono i lavori nel sito Assicurato.

L'Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

4. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- persone delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di legge; Dipendenti/Prestatori di Lavoro del Contraente/Assicurato; stagisti, borsisti e/o consulenti che operano presso/per conto dell'Assicurato;
- società controllanti, controllate, consociate, affiliate, associate e/o collegate sia italiane che estere, inclusi Consorzi, ove il Contraente/Assicurato detenga il controllo di maggioranza, e relativi Dipendenti/Prestatori di Lavoro;

Tale norma non si applica nel caso in cui l'Assicurato non abbia alcun interesse nei confronti del Terzo responsabile e sia consenziente all'azione di rivalsa da parte della Società.

ESCLUSIONI

La Polizza Assicurativa non comprende, e pertanto non saranno ammessi al risarcimento, i seguenti danni:

1. Contaminazione Radioattiva

Danni di qualunque natura, direttamente o indirettamente, causati o derivanti da:

- 1.1. radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi rifiuto o scoria radioattiva derivata dalla combustione di materiale radioattivo;
- 1.2. esplosivo tossico nucleare, radioattivo o altro materiale pericoloso che contenga o assembli i componenti di cui sopra.

2. R.C. Contrattuale

Danni derivanti da responsabilità di tipo contrattuale e non derivanti dalla legge, a meno che:

- 2.1. la responsabilità sarebbe comunque insorta anche in assenza di tali contratti o accordi, oppure
- 2.2. il contratto o accordo da cui si origina la responsabilità è elencato nella Scheda di Polizza.

3. Prestatori di lavoro

Danni relativi a lesioni fisiche subiti da qualsiasi Prestatore di Lavoro in occasione della prestazione dell'attività lavorativa.

4. Cose in Consegna, Custodia e/o Controllo

Danni derivanti dalla perdita di, o distruzione di, o diminuzione di valore a beni materiali appartenenti all'Assicurato o sotto la custodia o il controllo dell'Assicurato, di un suo Dipendente o Agente, sempre che tali danni non siano riconducibili a Spese di Bonifica.

5. Multe, Ammende e Penalità

Danni consistenti in multe, ammende, sanzioni, danni punitivi ed ogni tipo di penale contrattuale.

6. Aerei / Natanti / Veicoli

Danni derivanti da, o causati dalla proprietà, dal possesso, dal controllo o dall'utilizzo, sia da parte dell'Assicurato che da parte di Terzi per suo conto, sia all'interno che al di fuori dei Siti, di:

- 6.1. un qualunque mezzo aereo o aerospaziale, mezzo acquatico o natante, incluse le operazioni di carico e scarico degli stessi;
- 6.2. un qualunque veicolo a motore, inclusi eventuali rimorchi ad esso agganciato, ivi inclusi i vagoni ferroviari.

7. Prodotti, sostanze, rifiuti, materiali e/o scorie

Danni derivanti, relativo o comunque connesso a prodotti, sostanze, rifiuti, materiali e/o scorie trasportate, spedite, o consegnate per mezzo di aerei, natanti veicoli, così come definiti al precedente punto.

8. Guerra

Danni direttamente o indirettamente occasionati dal succedersi di, o in conseguenza di, guerra, sabotaggi, scioperi, tumulti popolari, atti di invasione di popoli stranieri ed ostilità in genere, dichiarate o no, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, incluse le azioni militari o i colpi di stato, avvenuti successivamente alla data di inizio di efficacia della presente Polizza.

9. Amianto/Asbesto e Piombo

Danni derivanti da, o connessi in qualsiasi modo a:

- 9.1. l'amianto/asbesto o i materiali contenenti amianto/asbesto, o
- 9.2. il piombo o i materiali contenenti piombo.

Questa esclusione non si applica:

1. ai lavori di smaltimento/bonifica eseguiti per conto dell'Assicurato da un sub-appaltatore che abbia una valida Polizza di Responsabilità Civile, comprovata da Certificato di Assicurazione, a copertura dei suddetti rischi e relativa autorizzazione dell'autorità competente ad eseguire i suddetti lavori;

2. l'utilizzo accidentale di vernici a base di piombo e/o di materiali contenenti amianto nel corso dell'esecuzione dell'Attività Assicurata o dei Servizi Ambientali Assicurati.

10. Circostanze Note

Danni derivanti da fatti, antecedenti la data di efficacia della presente Polizza, di cui un dirigente, funzionario, socio o un qualunque altro dipendente dell'Assicurato che sia, o che fu, responsabile delle questioni ambientali e/o della sicurezza dei Siti Assicurati, sia a conoscenza, o che i predetti soggetti avrebbero dovuto ragionevolmente conoscere, a meno che tali fatti siano stati portati a conoscenza dell'Assicuratore che abbia espressamente accettato di fornire copertura in relazione agli stessi, elencandoli nella Scheda di Polizza.

11. Siti e discariche non di proprietà dell'Assicurato

Derivanti da un Inquinamento su, o proveniente da, un sito che riceve, o ha ricevuto, materiali di rifiuto dall'Assicurato, o da qualsiasi altra persona incaricata, od operante per conto dell'Assicurato, inclusi i materiali di rifiuto originatisi dall'Attività Assicurata o dai Servizi Ambientali Assicurati.

Questa esclusione non si applica se l'Attività Assicurata include la gestione dei rifiuti e delle relative discariche, nel qual caso la copertura opera unicamente con riferimento ai siti o alle discariche che non siano di proprietà, occupati o gestiti dall'Assicurato e che siano stati specificatamente identificati con apposita appendice alla Polizza e individuati nella lista dei siti/discariche non di proprietà.

12. Spese Interne

Spese sostenute dall'Assicurato per lavori e servizi effettuati da Prestatori di lavoro o altro personale già retribuito.

13. Franchigia / Scoperto

Di importo inferiore alla franchigia e/ scoperto previsti in Polizza.

14. Violazioni Deliberate

Danni derivanti dal mancato rispetto di, o da intenzionali o deliberate violazioni di qualsiasi legge, regolamento, norma o ingiunzione amministrativa emanata dalle Autorità Competenti, nonché ordinanze, giudiziarie o amministrative, ordinate all'Assicurato o a un Preposto Responsabile;

15. Terrorismo

Danni causati da o derivanti da:

15.1. un Atto di Terrorismo;

15.2. Spese di Bonifica, Lesioni Fisiche, Danni Materiali nonché Costi e Spese direttamente o indirettamente, causati da, derivanti da o connessi con ogni azione presa per controllare, prevenire, sopprimere o, in ogni modo relativa ad, un Atto di Terrorismo.

Ai fini della presente esclusione per **Atto di Terrorismo** si intende:

- (i) un atto di forza o di violenza;
- (ii) un atto altrimenti pericoloso nei confronti di persone, beni, animali o per l'ambiente, ivi incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo l'uso di o lo scarico, la dispersione, il rilascio, lo stillicidio, la migrazione o la fuga di qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa o termale inquinante, irritante o contaminante ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fumi, vapori, fuliggine, esalazione, acidi, prodotti alcalini, chimici e tossici, sostanze pericolose, rifiuti, rifiuti sanitari e rifiuti radioattivi, sul o nel suolo o nelle strutture che vi insistono, nell'atmosfera, o in bacini o corsi d'acqua superficiali o sotterranei;
- (iii) un atto che turba o interferisce con almeno uno dei seguenti sistemi pubblici o privati: sistemi di comunicazione, elettronici, di informazione, meccanici, di consegna o trasporto;

laddove lo scopo dichiarato o implicito o l'effetto di tali atti o minacce è causare confusione, intimidire, coartare o minacciare un governo, la popolazione militare o civile, o parte della stessa, o una parte dell'industria o dell'economia, e/o di promuovere obiettivi politici, ideologici, religiosi, sociali o economici; o di esprimere (o manifestare la propria opposizione a) una filosofia o un'ideologia.

Si intendono compresi nella definizione di Terrorismo, tutti quegli atti verificatisi o riconosciuti dal governo nazionale del paese in cui questi sono commessi e/o dalle Nazioni Unite, come atti di terrorismo.

Qualora, in forza della presente esclusione, la Società consideri il Sinistro non coperto dalla presente Polizza, l'onere di provare il contrario sarà a carico dell'Assicurato.

16. R.C. Prodotti

Danni derivanti a Terzi da difetto di merci o prodotti, ai sensi degli articoli 114 e seguenti del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

17. Inquinamento di carattere diffuso

Danni causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attività dell'Assicurato.

18. Esclusioni ai sensi dell'art. 303 del Codice dell'Ambiente

La presente Polizza non comprende, e pertanto non saranno ammessi al risarcimento, tutte le fattispecie di danno ambientale o di minaccia di danno ambientale escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 303 del Codice dell'Ambiente (come di volta in volta modificato o sostituito).

19. Data di Retroattività

Nel caso in cui venga stabilita un'efficacia retroattiva della Polizza, i danni derivanti da un Inquinamento le cui cause siano originate prima della Data di Retroattività prevista nella Scheda di Polizza.

20. Disposizioni di legge

Danni Relativi o connessi alle responsabilità derivanti dalle disposizioni di legge in materia di sussidi alla disoccupazione, infortuni sul lavoro e/o malattie professionali o altre.

21. EMF

Danni derivanti o connessi alla generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF).

22. Prodotti Assicurati

1. Derivanti da riparazione, sostituzione o richiamo dei Prodotti Assicurati;
2. derivanti da Prodotti, sostanze, rifiuti, associati con un qualunque mezzo aereo o aerospaziale, mezzo acquatico o natante, un qualunque veicolo a propulsione meccanica.

23. Consulenza

Derivanti dalla prestazione o mancata prestazione di servizi di consulenza professionale, formazione o fornitura di informazioni, in relazione ai quali sia previsto il pagamento un corrispettivo; questa esclusione non si applica se viene acquistata la copertura di Responsabilità Civile Professionale.

24. Società controllate

Relativi a qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato da società controllate, collegate, partecipate, o società aventi una partecipazione finanziaria nell'attività dell'Assicurato, a meno che tale richiesta di risarcimento sia a sua volta presentata da Terzi alle predette società relativamente all'attività professionale svolta dall'Assicurato.

25. Subappaltatori

Relativi a responsabilità di terzi assunte dal contraente /Assicurato contrattualmente. La presente esclusione si applica anche alla responsabilità derivante dall'attività eseguita dai subappaltatori del contraente / Assicurato, ancorché tale responsabilità sia assunta dall'Assicurato tramite contratto scritto.

26. Congegni esplosivi e munizioni

Danni, diretti ed indiretti causati da congegni esplosivi e munizioni.

27. R.C. contrattuale

Danni relativi alle conseguenze della responsabilità contrattuale in capo all'Assicurato in forza di nuovi obblighi derivanti dalla vendita o dal cambio di destinazione d'uso del sito oggetto di copertura.

28. Da rumore e lamentele dei vicini.**29. Da materiali esistenti in natura**

Derivanti dalla presenza di, o dalla richiesta di rimuovere, materiali già esistenti in natura nelle aree connesse all'Attività Assicurata, fatta eccezione per gli aumenti di concentrazione dei predetti materiali già esistenti in natura, derivanti dalla medesima Attività Assicurata.

30. OGM

Danni derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili e /o derivanti da Organismi Geneticamente Modificati.

31. Da serbatoi interrati

La presenza dei quali era nota prima dell'effetto della Polizza e non sia stata dichiarata alla Società.

32. Polizze per analogo rischio

Relativo o connesso alle attività oggetto di copertura eseguite da e/o in nome e per conto del contraente Assicurato in connessione con qualsiasi progetto rispetto al quale il contraente Assicurato abbia stipulato con la Società o una sua affiliata un contratto di Assicurazione R.C. Inquinamento (contractor pollution liability) il quale copra quello specifico progetto. La presente esclusione si applica anche se il danno non è coperto in tutto o in parte da tale Polizza per qualsiasi motivo, quali a titolo esemplificativo ma non tassativo, L'invalidità della Polizza, Un'esclusione, la riduzione o esaurimento del massimale, l'applicazione della franchigia e/o dello scoperto previsti in tale contratto.

33. Cessato utilizzo

Derivanti o originati da un inquinamento che sia in qualsiasi modo relativo, derivante o originato da, sui, nei, attraverso, sopra o sotto un Sito presso il quale veniva condotta l'attività oggetto di copertura, quando l'Evento di inquinamento abbia avuto origine per la prima volta successivamente al trasferimento, all'abbandono, alla cessione o comunque alla cessazione dell'utilizzo di tale Sito Assicurato.

34. Indagine volontaria

Risultanti e originatesi direttamente o indirettamente da qualsiasi indagine o ispezione volontaria, o da qualsiasi movimentazione del suolo connessa o comunque richieste dalle Norme Edilizie, effettuate presso o su qualsiasi sito di proprietà, affittato, occupato o controllato dall'Assicurato o presso il quale vengono svolte le attività Assicurate indicate in scheda di Polizza. Questa esclusione non si applica alle operazioni di manutenzione ordinaria dell'Assicurato presso i siti su menzionati.

35. Manutenzione

Causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'evento di inquinamento dell'ambientale.

36. Mancata Vigilanza

Risultati e originatisi direttamente o indirettamente da siti sui quali l'Assicurato abbia terminato l'attività oggetto di copertura e presso i quali non è stata mantenuta attiva un'adeguata vigilanza e sorveglianza.

37. Danni materiali non consecutivi

I danni immateriali non consecutivi, ivi inclusi i costi derivanti dall'interruzione di attività di Terzi e/o costi e penalità derivanti dalla mancata presa in carico dell'opera da parte del Committente nei termini previsti.

38. Verbale di ultimazione lavori

Successivi alla sottoscrizione del verbale di ultimazione lavori, così come definito nella scheda di Polizza.

39. Joint venture

Relativo o connesso alla partecipazione dell'Assicurato in Joint venture, salvo se espressamente indicato in Scheda di Polizza.

40. Derivanti dalla consapevole inosservanza, o dall'inadempimento doloso di:

1. leggi, regolamenti, provvedimenti, direttive o prescrizioni amministrative emanate dalle Autorità Competenti, nonché qualsiasi provvedimento immediatamente esecutivo, di natura giudiziaria o amministrativa, emesso nei confronti dell'Assicurato o di un Preposto Responsabile;

2. l'obbligo di porre in essere, nell'immediato momento successivo alla scoperta di un Evento di Inquinamento coperto dalla presente Polizza, tutte le misure precauzionali, ovvero volte a mitigare o eliminare gli effetti dell'Inquinamento o del Danno Ambientale;
3. l'obbligo di porre in essere tutte le ragionevoli misure atte a prevenire o evitare il verificarsi di qualsiasi evento che possa determinare un Pericolo Attuale di Inquinamento, Inquinamento o Danno Ambientale coperto dalla presente Polizza.

41. Esclusioni ai sensi dell'art. 18 comma 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349

La presente Polizza non comprende, l'ammontare che il giudice in via equitativa e/o equivalente potrebbe stabilire nell'ambito di applicazione dell'art. 18 comma 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349.

42. Nuova attività

Nel caso d'inserimento di una nuova attività oggetto di copertura e/o servizi ambientali in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la data di retroattività decorrerà dalla data di effetto dell'appendice d'inserimento.

CONDIZIONI SPECIALI

1. Extended Reporting Period

Qualora la presente Polizza non venga rinnovata, o sia estinta ai sensi di quanto previsto in Polizza:

- a) e a condizione che la presente Polizza non sia stata sostituita, in tutto o in parte, con altra Polizza di contenuto analogo o simile contratta con altra compagnia Assicurativa, l'Assicurato avrà diritto ad un Extended Reporting Period di 60 giorni con effetto dalla data di mancato rinnovo o estinzione della presente Polizza, durante il quale l'Assicurato potrà notificare alla Società Sinistri che siano verificati durante il Periodo di Assicurazione. In particolare, per Sinistro si intende la richiesta di risarcimento o l'ordine inviato da un terzo o da un'Autorità Competente.
- b) l'Assicurato potrà altresì esercitare l'opzione di acquisire dalla Società, ad un premio non eccedente il 200% del premio annuo di Polizza, che verrà individuato dalla Società su richiesta, un Extended Reporting Period di 34 mesi (consecutivi) con effetto dalla data di scadenza del periodo di cui al precedente punto (a). Tale opzione dovrà essere esercitata dall'Assicurato per iscritto prima della data di scadenza della presente Polizza.

Resta inteso che:

- (i) le condizioni speciali indicate nei precedenti punti (a) e (b) non hanno l'effetto di incrementare o ristabilire il Massimale stabilito in Polizza, né di estendere il Periodo di Assicurazione;
- (ii) la richiesta di risarcimento pervenuta alla Società durante l'Extended Reporting Period e relativa ad un Sinistro che si sia verificato non oltre la scadenza del Periodo di Assicurazione, sarà considerato come se fosse stata notificata l'ultimo giorno del Periodo di Assicurazione.

2. Sinistri in serie

Qualora la Società o una delle società da essa controllate emetta una Polizza per più di una annualità Assicurativa e, ai sensi e per gli effetti di copertura della presente Polizza:

1. nel Periodo di Assicurazione sia trasmessa alla Società la notizia della scoperta di un evento di Inquinamento dell'Ambiente, allora qualsiasi successivo evento di Inquinamento connesso, continuativo, correlato o interconnesso al precedente sarà considerato come scoperto nel Periodo di Assicurazione al quale si riferisce il primo evento di Inquinamento scoperto; e
2. nel Periodo di Assicurazione sia presentata per la prima volta all'Assicurato e trasmessa per iscritto alla Società la richiesta di risarcimento per Danni Materiali, Lesioni Personali e Spese di Bonifica, allora qualsiasi successiva richiesta di risarcimento relativa al medesimo evento di Inquinamento o ad un evento di Inquinamento connesso, continuativo, correlato o interconnesso, anche se denunciata successivamente alla cessazione del Periodo di Assicurazione verrà considerata effettuata alla data di comunicazione della prima richiesta di risarcimento.

Sempre che l'Assicurato abbia mantenuto attiva la presente Polizza **R.C. Inquinamento (CPL)** senza soluzioni di continuità, con la Società, o un'altra società del gruppo Chubb, fino alla scoperta del suddetto Inquinamento o fino al ricevimento da parte della Società della suddetta prima richiesta di risarcimento.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER LA SEZIONE III

1. Prevenzione

Al fine del soddisfacimento di ogni richiesta di risarcimento ai sensi della presente Assicurazione è considerata condizione essenziale l'assunzione da parte dell'Assicurato di ogni ragionevole precauzione necessaria al fine di prevenire ogni circostanza che possa dare origine ad una richiesta di risarcimento indennizzabile ai sensi di Polizza.

2. Ispezioni ed Audit

La Società ha il diritto, ma non il dovere, di effettuare in qualsiasi momento, anche in modo continuativo, ispezioni, verifiche, controlli sullo stato del Sito Assicurato e prendere campioni dello stesso; per tali ispezioni l'Assicurato è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Tale diritto e le risultanze delle ispezioni effettuate non implicano che il Sito Assicurato sia sicuro e le sue condizioni rispettino quanto previsto dalla legge in genere.

3. Diritti dei Terzi

Qualsiasi persona, fisica o giuridica, che non sia una parte in causa nella presente Assicurazione non ha alcun diritto relativamente a questa Polizza.

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente approva espressamente le disposizioni degli articoli delle Condizioni Generali di Polizza sotto specificati:

Art. 8 - (Arbitrato in caso di controversia - Condizioni valide per entrambe le Sezioni)

Art. 10 - (Facoltà di recesso - Condizioni valide per entrambe le Sezioni)

Art. 11 - (Onere della prova - Condizioni valide per entrambe le Sezioni)

Art. 12 - (Limitazione dell'Assicurazione in caso di esistenza di altre Assicurazioni - Condizioni valide per entrambe le Sezioni)

Art. 15 - (Foro competente - Condizioni valide per entrambe le Sezioni)

Per la sezione 3

clausola “claims made”, Condizioni di Polizza: (Art. 2 Ispezioni e *audit*).

Informativa sul trattamento dei Dati Personali

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro.

I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell'interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell'interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta. Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell'interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l'interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

L'interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

Preso atto dell'informativa qui sopra riportata, fornitami all'atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.